

**Causa C-102/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

18 febbraio 2021

**Giudice del rinvio:**

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen  
(Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma  
per la provincia di Bolzano, Italia)

**Data della decisione di rinvio:**

9 febbraio 2021

**Ricorrente:**

KW

**Resistente:**

Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto del procedimento principale**

Compatibilità con il mercato interno di un aiuto per la costruzione di micro centrali idroelettriche, concesso a malghe e rifugi non collegati alla rete elettrica; legittimità del recupero dell'aiuto da parte delle autorità nazionali dopo la scadenza del regime di aiuti di diritto dell'Unione

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE, in particolare

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) [in prosieguo: il «regolamento (UE) 2015/1589»]

Decisione della Commissione, del 25 luglio 2012, relativa all'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE, SA.32113 (10/N) (2013/C 1/02) (GU 2013, C1, pag. 7) (in prosieguo: la «decisione sull'aiuto SA.32113»)

### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'aiuto, autorizzato dalla Commissione, nella misura dell'80 per cento, con decisione SA.32113 (2010/N) del 25 luglio 2012, relativo alla costruzione di micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il consumo proprio di malghe e rifugi in territorio di alta montagna sulle Alpi, per le quali non è possibile eseguire un allacciamento alla rete elettrica senza un adeguato impegno tecnico e finanziario, sia scaduto il 31 dicembre 2016.
- 2) In caso di risposta affermativa alla suddetta questione:
  - 2.1 Se l'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di aiuti attuati in modo abusivo, la Commissione, prima dell'intervento dell'autorità statale, debba adottare una decisione di recupero.
  - 2.2 Se il citato aiuto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, o se sia atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi fra Stati membri.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate**

Articoli 107, paragrafi 1 e 3, lettera c), e 108, paragrafi 1, 2 e 3, TFUE

Articoli 1, lettere a), c), f), g), 4, paragrafo 3, 9, paragrafi 3 e 4, e 20, nonché considerando 28 del regolamento (UE) 2015/1589

Articolo 4, paragrafi 1 e 2, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1)

Articolo 41, paragrafo 7, lettera a), e paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1) [regolamento generale di esenzione per categoria; in prosieguo: il «regolamento (UE) n. 651/2014»]

Articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU 2013, L 352, pag. 1) [in prosieguo: il «regolamento (UE) n. 1407/2013»]

Punti 6, 97 e 98 della decisione sull'aiuto SA.32113

### **Disposizioni nazionali fatte valere**

Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 «Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima», pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del 3 agosto 2010, n. 31, nella versione attualmente in vigore (in prosieguo: la «legge provinciale n. 9»)

Delibera della Giunta provinciale dell'8 novembre 2010, n. 1804, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del 13 novembre 2012, n. 46 (in prosieguo: la «delibera della Giunta provinciale n. 1804»)

### **Fatti e procedimento**

- 1 La ricorrente è proprietaria di beni immobili che, per la loro ubicazione in zone isolate, non sono collegati alla rete elettrica pubblica.
- 2 Con la legge provinciale n. 9 è stato introdotto un aiuto nella misura dell'80 per cento per la costruzione di centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a favore di malghe e rifugi, per le quali non è possibile eseguire l'allacciamento alla rete elettrica senza un adeguato impegno tecnico e finanziario.
- 3 Tale regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») il 25 luglio 2012, con la decisione sull'aiuto di Stato SA.32113.
- 4 Sulla base del regime di aiuti in discussione, il 15 settembre 2017 la ricorrente chiedeva all'autorità competente della resistente la concessione dell'importo massimo dell'aiuto per la costruzione di una centrale idroelettrica nella sua proprietà. L'energia elettrica prodotta doveva servire unicamente per uso proprio.
- 5 A seguito di delibera dell'autorità competente, veniva concesso alla ricorrente un aiuto per EUR 144 634, corrispondente all'80 per cento delle spese ammissibili pari a EUR 180 792,48, per la costruzione di una micro centrale idroelettrica destinata all'autoapprovvigionamento di energia elettrica.
- 6 La costruzione della micro centrale idroelettrica si è conclusa in data 27 settembre 2018. Il 16 novembre 2018 veniva erogato l'aiuto per l'importo di EUR 140 970.
- 7 Il 27 gennaio 2020 l'autorità competente revocava in parte l'aiuto concesso. Il regime di aiuti SA.32113 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2016, la giunta provinciale avrebbe modificato i criteri di concessione degli aiuti e, per effetto del

regolamento n. 651/2014, l'importo massimo sarebbe passato dall'80 per cento al 65 per cento dei costi ammissibili. Sulla base dei nuovi criteri, i costi ammissibili venivano fissati in EUR 174 241,68 e l'aiuto, calcolato nella misura del 65 per cento, era pari a EUR 113 257,09. La ricorrente riceveva in data 14 febbraio 2020 un'ingiunzione a restituire una parte dell'aiuto, oltre agli interessi, per un totale di EUR 27 946,12.

- 8 In data 15 giugno 2020 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo l'annullamento degli atti a suo carico, in particolare della parziale revoca e della richiesta di rimborso (in prosieguo: gli «atti impugnati»).
- 9 Il ricorso è fondato su cinque motivi, con i quali, per quanto rilevante con riferimento al diritto dell'Unione, essa deduce, tra l'altro, quanto segue.
  - L'aiuto non sarebbe illegittimo, in quanto non sussisterebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L'aiuto sarebbe stato concesso alla ricorrente in veste di privato. Non ne avrebbe tratto vantaggio alcuna impresa. Non sarebbe possibile una distorsione della concorrenza a livello di Unione europea, in quanto la corrente elettrica prodotta servirebbe solo per l'autoapprovvigionamento.
  - La resistente, non avendo verificato se l'aiuto era stato concesso in conformità del regolamento applicabile, avrebbe violato gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013.
  - L'aiuto sarebbe ammissibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Non sarebbe stata necessaria una procedura di notifica in quanto l'aiuto sarebbe stato esentato in forza del regolamento (UE) n. 651/2014.
  - La disposizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1589, secondo cui i nuovi aiuti devono essere notificati alla Commissione, non si applicherebbe agli aiuti esistenti, ossia ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio. Gli aiuti esistenti già approvati, come quelli in discussione nella specie, non dovrebbero essere né notificati né autorizzati. Nel caso in esame la Commissione non avrebbe avviato alcuna procedura ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/1589 e, di conseguenza, non avrebbe sollevato obiezioni sull'aiuto.
  - La revoca sarebbe illegittima in quanto non sarebbe stata adottata una decisione di recupero dalla Commissione e l'amministrazione non sarebbe stata autorizzata a qualificare l'aiuto come illegale in assenza di una decisione della Commissione ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/1589.
- 10 La resistente chiede il rigetto del ricorso.
- 11 Essa ritiene che si sia trattato di un aiuto di Stato illegale, poiché il regime di aiuti SA.32113 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2016 e sarebbe quindi risultato privo di fondamento giuridico. Inoltre l'aiuto avrebbe violato il regolamento (UE)

n. 651/2014. Perciò si sarebbe reso necessario adeguarlo a detto regolamento e ridurne la portata.

### **Motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 12 L'esito del ricorso dipende dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») sull'interpretazione dei Trattati.
- 13 Questo Collegio ritiene necessario, per i motivi illustrati più avanti, sottoporre in via pregiudiziale alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le questioni sopra riportate, in quanto dirimenti per l'esito della controversia con riferimento a diversi motivi di ricorso invocati dalla ricorrente.

### ***Disposizioni di diritto dell'Unione e legislazione nazionale***

- 14 Le norme pertinenti ai fini della controversia sono riportate supra, nelle sezioni «Disposizioni nazionali fatte valere» e «Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate». Le precisazioni che seguono sono formulate a titolo integrativo.
- 15 La legge provinciale n. 9 prevede che la regione Alto Adige possa concedere aiuti fino all'80 per cento per la costruzione e l'ampliamento di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Su tale base, con delibera della Giunta provinciale n. 1804, è stato deciso di concedere per questi impianti, a favore di malghe e rifugi, un aiuto finalizzato alla costruzione e all'ampliamento di centrali idroelettriche. Inoltre, le spese a carico degli esercizi successivi dovevano essere stabilite con la legge finanziaria annuale.
- 16 Con decisione SA.32113, la Commissione ha autorizzato il regime di aiuti sopra illustrato. Da tale decisione si evince che per il regime di aiuti era prevista una dotazione di 187 milioni di EUR e di 32 milioni di EUR annui, nonché una durata fino al 31 dicembre 2016. Secondo le affermazioni della Commissione, circa la metà dei fondi non costituiscono aiuti di Stato e non viene indicata espressamente una durata precisa.
- 17 In particolare, in merito al previsto aiuto all'investimento per centrali idroelettriche destinate a malghe e rifugi, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni, trattandosi di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
- 18 Gli effetti espliciti sugli scambi tra Stati membri della produzione di energia elettrica in zone isolate senza allacciamento alla rete elettrica sono stati da essa considerati *a priori* limitati (punto 97 della decisione sull'aiuto SA.32113).
- 19 Il regime previsto sarebbe volto a compensare una vera e propria peculiarità territoriale e sarebbe oggettivamente giustificato dalla necessità di affrontare in modo razionale l'assenza di una fornitura elettrica affidabile ed efficiente nelle

zone isolate dell'Alto Adige. La Commissione pertanto è giunta alla conclusione che, nel complesso, l'aiuto abbia un effetto positivo sull'elettrificazione dei territori rurali e alpini dell'Alto Adige, contribuendo a garantire il diritto dei clienti, in particolare delle famiglie e delle piccole imprese, a una fornitura elettrica affidabile e rispettosa dell'ambiente (punto 98 della decisione sull'aiuto SA.32113).

- 20 Ai sensi dell'articolo 41 («Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili») del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica, purché soddisfino le altre condizioni di cui a tale articolo.

### *Sulle questioni pregiudiziali*

- 21 Il primo motivo di ricorso solleva la questione giuridica se l'aiuto nella misura concessa dell'80 per cento possa comportare una distorsione della concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- 22 Nell'ipotesi di una risposta negativa a tale questione, si dovrebbero annullare gli atti impugnati.
- 23 Per di più, altre sette cause analoghe, che traggono origine dalla stessa questione giuridica, sono pendenti dinanzi a questo Collegio.
- 24 Gli altri motivi sollevano la questione giuridica se nella specie si tratti di un aiuto esistente e se l'autorità statale potesse decidere autonomamente sulla questione in esame o se avrebbe dovuto rimettere tale decisione alla Commissione.
- 25 A tale proposito, questo Collegio nutre dubbi sull'effettiva scadenza del regime di aiuti SA.32113 autorizzato dalla Commissione.
- 26 La decisione sull'aiuto SA.32113 di per sé non prevede espressamente una limitazione temporale del regime. Solo dalla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 4 gennaio 2013 emerge che per il regime di aiuti istituito dalla legge provinciale era prevista una durata fino al 31 dicembre 2016.
- 27 La legge provinciale n.9 stabiliva di stanziare annualmente con la legge finanziaria le risorse necessarie per i contributi per la costruzione di micro centrali idroelettriche destinate a malghe e rifugi, per i quali l'allacciamento alla rete elettrica non è realizzabile senza un adeguato impegno tecnico e finanziario.
- 28 La prassi descritta è proseguita anche dopo il 2016, cosicché nel bilancio della provincia per il 2017 e per il 2018 sono stati stanziati corrispondenti importi a tal fine.

- 29 Nella decisione sull'aiuto SA.32113 la Commissione aveva considerato compatibile con il mercato interno l'obiettivo della legge provinciale n. 9 relativo a malghe e rifugi non collegati alla rete elettrica.
- 30 Di conseguenza, si pone la questione se il regime di aiuti riferito all'elettrificazione di malghe e rifugi mediante fonti di energia rinnovabili, che la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, sia scaduto il 31 dicembre 2016.
- 31 In caso di risposta negativa alla suddetta questione, l'aiuto concesso costituirebbe un aiuto esistente, con la conseguenza che l'impugnata diminuzione dell'aiuto sarebbe illegittima.
- 32 Se la risposta dovesse essere affermativa, per contro, si tratterebbe di un aiuto concesso dopo il periodo autorizzato dalla Commissione. Anche se non si riscontra alcuna violazione delle condizioni e dei requisiti imposti dalla Commissione, si configurerebbe un'erogazione abusiva di aiuti.
- 33 In tal caso, si dovrebbe verificare se l'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di aiuti erogati in modo abusivo, la Commissione, prima dell'intervento dell'autorità statale, debba adottare una decisione di recupero.
- 34 Occorre inoltre accertare se gli aiuti in questione continuino, come sostiene la Commissione nella decisione sull'aiuto SA.32113, ad essere compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche.